

AZIENDA: VE.BA SRL

SEDE LEGALE: Via Pietro Giannone 13 - 59100 Prato (PO)

UNITA' PRODUTTIVA: Via Vannetti Donnini Franco 53/13 - 59100 Prato (PO)

MOTIVAZIONE SOPRALLUOGO:

Verifica effettuata su richiesta di:

 RLS RSPP DATORE DI LAVORO RESPONSABILE _____**SETTORI DI VERIFICA:** SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO SICUREZZA ALIMENTARE CERTIFICAZIONI
 AMBIENTE PRIVACY**Data****25/05/2018****NOTE PER LA LETTURA E COMPILAZIONE**

Il Verbale di sopralluogo Privacy risulta un documento interno aziendale nel quale sono evidenziate le difformità riscontrate al momento della verifica in merito alle normative di riferimento in funzione del tipo e del campo di applicazione dello stesso controllo effettuato per conto dell'azienda da parte dei consulenti esterni o di personale interno. Tutte le indicazioni riportate all'interno dello stesso verbale possono essere strumento utile, per il Datore di Lavoro o il Responsabile Aziendale, al fine di poter migliorare l'ambiente di lavoro e poter eliminare potenziali criticità nel rispetto delle vigenti normative in materia di Privacy. Le indicazioni di cui al presente Verbale non possono essere ritenute esaustive ma solo indicative e legate alle specifiche osservazioni riportate. Al fine che lo stesso verbale possa essere strumento di supporto per il datore di Lavoro ed i soggetti coinvolti nella gestione della Privacy in azienda, deve essere coinvolto tutto il personale a tutti i livelli relativo all'organigramma, coinvolgimento che si concretizza nell'approvazione dello stesso verbale. La verifica è condotta su più livelli, seguendo quelli che sono i vari livelli di controllo da quello documentale e per finire all'analisi dell'applicazione delle stesse misure determinate per il mantenimento di un corretto standard della gestione Privacy. L'analisi ovviamente determina quelle che sono le carenze rispetto ai requisiti minimi, dettaglio ovviamente disposto sulla base dell'analisi diretta da parte del personale incaricato alla verifica. I dati che saranno registrati saranno trattati secondo le disposizioni dettate dalla norma in materia di protezione dei dati ai sensi dell'Art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e del nuovo Regolamento Privacy Ue 2016/679 (GDPR).

Premesso che

- a decorrere dal 25 maggio 2018 è in vigore il Regolamento(UE) n. 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (d'ora innanzi anche "GDPR" o "Regolamento);
- la riforma coinvolge tutti gli Stati UE, sostituendo le singole legislazioni nazionali e chiunque tratti dati di cittadini europei a prescindere dalla localizzazione della sede legale del titolare del trattamento.
- per "trattamento", ai sensi dell'art. 4 punto 2 del GDPR, si intende *"qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati"*;
- per "dati personali", ai sensi dell'art. 4 punto 1 del GDPR, si intende *"qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»)"; altresì si considera identificabile "la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale"*;
- per le aziende (grandi, piccole, medie, pubbliche o private), cambia radicalmente la visione generale che passa da una gestione dei trattamenti effettuati relativi alla privacy ad un vero e proprio Sistema Rischi dove, con le medesime metodologie messe in campo per il trattamento si riportano gli elementi della privacy ad elementi di rischio per il quale si devono fare attente misurazioni, mettere in atto politiche di riduzione del rischio, pianificare i costi che vanno ad impattare sul conto economico dell'impresa. Si parla di accountability.
- l'importanza data alla protezione dei dati personali è evidenziata dalle pesanti sanzioni amministrative pecuniarie stabilite in caso di non rispetto delle prescrizioni introdotte.
- parimenti le imprese che saranno particolarmente virtuose, in cui il titolare potrà in ogni momento certificare i propri trattamenti e nelle quali si applicano in modo serio codici di condotta sottoposta all'approvazione dell'autorità nazionale tramite associazioni di categoria o altri soggetti, avranno diritto a valutazioni meno stringenti in caso di non conformità alle prescrizioni normative.

Tutto quanto sopra premesso, queste in sintesi le novità introdotte dal GDPR

Art. 5 Principi applicabili al trattamento dei dati personali	I dati debbono essere trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato. Le finalità devono essere determinate, esplicite e legittime; i dati: adeguati, pertinenti, esatti ed aggiornati, oltre che limitati a quanto necessario rispetto alle finalità, e comunque da trattare in modo da garantirne un'adeguata sicurezza.
C. 40	Perché sia lecito, il trattamento di dati personali dovrebbe fondarsi sul consenso dell'interessato o su altra base legittima prevista per legge dal presente regolamento o dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, come indicato nel presente regolamento, tenuto conto della necessità di ottemperare all'obbligo legale al quale il titolare del trattamento è soggetto o della necessità di esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o di esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso.

Art. 6 co. 1 Liceità del trattamento	<p>1. Il trattamento è lecito solo se e nella misura in cui ricorre almeno una delle seguenti condizioni:</p> <p>a) l'interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche finalità;</p> <p>b) il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso;</p> <p>c) il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento;</p> <p>d) il trattamento è necessario per la salvaguardia degli interessi vitali dell'interessato o di un'altra persona fisica;</p> <p>e) il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento;</p> <p>f) il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi, a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato che richiedono la protezione dei dati personali, in particolare se l'interessato è un minore. La lettera f) del primo comma non si applica al trattamento di dati effettuato dalle autorità pubbliche nell'esecuzione dei loro compiti.</p>
Art. 7 Condizioni per il consenso	<p>Ciascun titolare deve distinguere i casi in cui per eseguire un trattamento è richiesto il (previo) consenso dell'interessato, da quelli in cui non è necessario acquisirlo. La richiesta del consenso deve essere presentata in modo distinto da altre richieste, in forma comprensibile e facilmente accessibile, utilizzando un linguaggio semplice e chiaro. Quando per un trattamento è necessario il consenso, il titolare deve essere in grado di dimostrare che il consenso è stato effettivamente prestato.</p>
Art. 9 Categorie particolari di dati	<p>È vietato trattare dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona.</p> <p>Il paragrafo 1 non si applica se l'interessato ha prestato il consenso; i dati sono trattati per eseguire un contratto di lavoro e per le connesse esigenze di sicurezza/protezione sociale; i dati sono trattati a fini di tutela di un interesse vitale dell'interessato; i dati personali sono stati resi pubblici dall'interessato, ecc.</p>
Art. 13 e 14 Informazioni da fornire qualora i dati personali siano raccolti presso l'interessato ovvero non ottenuti presso l'interessato	<p>L'informativa deve essere concisa, trasparente, intellegibile per l'interessato, facilmente accessibile, scritta con linguaggio chiaro e semplice. L'informativa deve contenere le finalità e le modalità di trattamento dei dati nonché la base giuridica degli stessi; se il conferimento dei propri dati personali è obbligatorio o facoltativo; le conseguenze di un eventuale rifiuto a rendere disponibili i propri dati personali; a chi saranno comunicati o se saranno diffusi i propri dati personali; i diritti previsti dall'art. 7 del Codice della Privacy; l'identità e i dati di contatto del titolare e del responsabile qualora designato; il periodo di conservazione dei dati ovvero i criteri utilizzati per determinare tale periodo.</p>
Art. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22 Diritti dell'interessato	<p>Il GDPR formalizza un ampio catalogo di diritti che spettano all'interessato. Si tratta del diritto di accesso, del diritto di rettifica, del diritto alla cancellazione (diritto all'oblio), diritto di limitazione del trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione al trattamento, con gli eventuali connessi obblighi di notifica/comunicazione gravanti sul titolare.</p>

Art. 15 Diritto di accesso dell'interessato	L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni: le finalità del trattamento; le categorie di dati personali in questione; i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali; quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo; l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento; il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo; qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine; l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato; qualora i dati personali siano trasferiti a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale, l'interessato ha il diritto di essere informato dell'esistenza di garanzie adeguate ai sensi dell'articolo 46 relative al trasferimento.
Art. 24 e 32	Il Titolare del trattamento deve adottare misure tecniche e organizzative adeguate al fine di garantire, ed essere in grado di dimostrare, la conformità del trattamento al Regolamento, tenendo conto dello stato dell'arte, dei costi di attuazione, della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, nonché dei rischi aventi probabilità e gravità diverse per i diritti e le libertà delle persone fisiche. Dette misure debbono essere periodicamente riesaminate e aggiornate.
Art. 25 c.1 Privacy by design	Tenendo conto delle specifiche caratteristiche del trattamento e dei connessi profili di rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche, all'atto del trattamento ovvero di determinare i mezzi del medesimo il titolare adotta misure tecniche e organizzative adeguate, in modo da attuare efficacemente i principi di protezione dei dati e da garantire nel trattamento i requisiti del regolamento e la tutela dei diritti degli interessati.
Art. 25 c. 2 Privacy by default	Il titolare del trattamento attua misure tecniche e organizzative adeguate per garantire che siano trattati, per impostazione predefinita, solo i dati personali necessari per ciascuna finalità del trattamento. Obbligo che vale per la quantità dei dati raccolti, la portata del trattamento, il periodo di conservazione e l'accessibilità ai dati stessi.
Art. 26, 27 e 28	Previsione della contitolarità del trattamento (due o più titolari determinano congiuntamente finalità e mezzi del medesimo); del rappresentante del titolare o del responsabile del trattamento non stabiliti nell'Unione, della nomina del responsabile del trattamento che effettua il trattamento in nome e per conto del Titolare. Quest'ultimo può essere sia interno che esterno.
Art. 29	Il Titolare del trattamento deve previamente istruire tutti coloro che siano autorizzati ad accedere ai dati personali.
Art. 30 Registro dei trattamenti	E' adempimento obbligatorio per il Titolare/Responsabile del trattamento con almeno 250 dipendenti o che, anche al di sotto di tale soglia dimensionale, effettui un trattamento che possa presentare un rischio per i diritti e le libertà degli interessati che non sia occasionale o che includa dati sensibili, genetici, biometrici, giudiziari. Cuore del documento è una mappa dettagliata di tutti i trattamenti effettuati dall'organizzazione del titolare.

	E' adempimento raccomandato anche al di fuori dei prescritti requisiti
Art. 33, 34 Notifica e comunicazione di una violazione dei dati personali	Il Titolare ha l'obbligo di notificare all'autorità di controllo (Garante) senza ingiustificato ritardo e, ove possibile, entro 72 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza, ogni violazione della sicurezza dei dati personali che presenti un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche. Il Titolare ha altresì l'obbligo di darne notizia all'interessato quando la violazione della sicurezza dei dati presenta un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche. La norma individua i casi in cui la detta comunicazione non è richiesta (per semplicità, quando il titolare ha adottato misure tali da scongiurare il rischio o quando la comunicazione richiederebbe sforzi sproporzionati).
Art. 35, 36 Valutazione di impatto sulla protezione dei dati	Il Titolare ha l'obbligo prima di iniziare un trattamento molto rischioso per i diritti e le libertà delle persone fisiche di effettuare una valutazione dell'impatto dei trattamenti previsti. Ciò si può verificare, in particolare, quando sia implicato l'uso di nuove tecnologie, ovvero in considerazione di altre caratteristiche (natura, oggetto, contesto, finalità) del trattamento. Quando la valutazione di impatto indichi che il trattamento presenta un rischio elevato, prima di procedere al trattamento il titolare è tenuto a consultare l'autorità di controllo.
Art. 37, 38 e 39 Responsabile protezione dei dati	La nomina del DPO è adempimento obbligatorio quando il titolare del trattamento: a) è autorità/organismo pubblico (eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali); b) effettua trattamenti che richiedono il monitoraggio regolare e sistematico degli interessati su larga scala; c) effettua come attività principali trattamenti su larga scala di dati sensibili, genetici, biometrici, giudiziari. Il DPO ha compiti di informazione, formazione, consulenza e sorveglianza dell'adempimento della disciplina 'privacy'. E' anche l'interlocutore dell'autorità di controllo.
Art. 40, 42 Codici di condotta e certificazioni	Adempimenti volontari del Titolare mediante i quali può implementare i misure di sicurezza dei trattamenti e dimostrare la conformità delle attività di trattamento ai requisiti stabiliti dal Regolamento. Ad oggi in attesa di emanazione
Art. 45, 46, 47 Trasferimento dati personali in un Paese terzo	Il trasferimento di dati personali verso un Paese terzo o un'organizzazione internazionale deve essere effettuato nel rispetto di specifiche condizioni affinché non sia pregiudicato il livello di protezione delle persone fisiche garantito dal regolamento.
Art. 82 Risarcimento del danno e responsabilità	Il Titolare è tenuto a risarcire il danno materiale o immateriale cagionato da una violazione del regolamento. Egli è esonerato da tale responsabilità soltanto se dimostra che l'evento dannoso non gli è in alcun modo imputabile.
Art. 83 Sanzioni (condizioni generali)	La violazione delle disposizioni contenute nel GDPR possono comportare l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie

PRESCRIZIONI PER L'ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA PRIVACY D.LGS. 30 giugno 2003, n. 196 – REGOLAMENTO (UE) 2016/679

L'analisi preliminare del contesto aziendale, analisi dei flussi, interviste ai process owners; serve ad avere un quadro completo e schematizzare l'organizzazione dei ruoli, la cultura e le competenze a disposizione, i processi e le regole di gestione dati, la documentazione che ha effetti sul trattamento, le tecnologie e gli strumenti per la gestione della sicurezza informatica, i sistemi di controllo e di audit interno

Individuazione figure privacy aziendali e predisposizione relative nomine: il Titolare del trattamento dei dati è la persona fisica, o la persona giuridica (ente, società, associazione) che prende le decisioni sulle modalità e sulle finalità del trattamento dei dati, sugli strumenti da utilizzare e sulle misure di sicurezza. È anche il responsabile in caso di violazione del Codice Privacy. Il Titolare ha il ruolo di progettare le regole di trattamento dei dati, organizzando le strategie di raccolta, utilizzo, elaborazione. Dovrà inoltre dimostrare di minimizzare i rischi di violazioni, prendendo delle adeguate misure di sicurezza. Per eseguire le operazioni di trattamento inerenti all'attività, il Titolare può avvalersi di collaboratori (sia interni che esterni); spetta comunque a lui valutare l'adeguatezza del personale e se necessario prevedere dei corsi di formazione. Il Responsabile del trattamento è la persona fisica o giuridica, che gestisce il trattamento dei dati per conto del Titolare. Può essere interno che esterno. Il potere decisionale riguardo a finalità, mezzi e modalità del trattamento spetta comunque solo al Titolare.

Adeguamento documentale e contrattuale alle nuove prescrizioni introdotte dal GDPR (informativa, contratti, moduli data breach, istanze interessati); Art. 13, 14, 15 e ss del Regolamento

Predisposizione registro dei trattamenti adempimento obbligatorio per il Titolare/Responsabile del trattamento con almeno 250 dipendenti o che, anche al di sotto di tale soglia dimensionale, effettui un trattamento che possa presentare un rischio per i diritti e le libertà degli interessati che non sia occasionale o che includa dati sensibili, genetici, biometrici, giudiziari.

E' adempimento raccomandato anche al di fuori dei prescritti requisiti. Nella Guida del Garante all'applicazione del Regolamento europeo, l'Autorità sottolinea che "la tenuta dei registri dei trattamenti non costituisce un adempimento formale ma è parte integrante di un sistema di corretta gestione dei dati personali e, per tale motivo, invita tutti i titolari e i responsabili, a prescindere dalle dimensioni dell'organizzazione e dai trattamenti che potrebbero non rendere obbligatorio tale adempimento, a compiere comunque i passi necessari per dotarsi dei registri e, in ogni caso, a compiere un'accurata ricognizione dei trattamenti svolti e delle rispettive caratteristiche" (<http://www.garanteprivacy.it/guida-all-applicazione-del-regolamento-europeo-in-materia-di-protezione-dei-dati-personali>).

Formazione dei soggetti interessati all'attuazione del modello privacy: mediante corsi di formazione in materia di protezione dei dati personali.

Nomina del DATA PROTECTION OFFICER (DPO): tale nomina è adempimento obbligatorio quando il titolare del trattamento: a) è autorità/organismo pubblico (eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali); b) effettua trattamenti che richiedono il monitoraggio regolare e sistematico degli interessati su larga scala; c) effettua come attività principali trattamenti su larga scala di dati sensibili, genetici, biometrici, giudiziari. Il DPO ha compiti di informazione, formazione, consulenza e sorveglianza dell'adempimento della disciplina 'privacy'. E' anche l'interlocutore dell'autorità di controllo.

Valutazione di impatto sulla protezione dei dati personali (Data Protection Impact Assessment DPIA): obbligo del Titolare di effettuare una valutazione dell'impatto dei trattamenti previsti prima di iniziare un trattamento molto rischioso per i diritti e le libertà delle persone fisiche. (uso di nuove tecnologie, ovvero in considerazione di altre caratteristiche quali natura, oggetto, contesto, finalità del trattamento). Eventuale consultazione preventiva con l'autorità di controllo.

Settore di verifica	PRIVACY ADEGUAMENTO AL NUOVO REGOLAMENTO PRIVACY UE 2016/679 (GDPR)
---------------------	---

<input checked="" type="checkbox"/> DOCUMENTALE	Analisi e verifica della documentazione presente in azienda attinente la gestione del sistema Privacy – Check List Privacy
---	--

ANALISI AZIENDALE	
N°	AZIONI INTRAPRESE
1	L'analisi preliminare del contesto aziendale, analisi dei flussi, interviste ai process owners.
	AZIONE SVOLTA SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> AZIONE OBBLIGATORIA SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
2	Individuazione figure privacy aziendali e predisposizione relative nomine.
	AZIONE SVOLTA SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> AZIONE OBBLIGATORIA SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
3	Adeguamento documentale e contrattuale alle nuove prescrizioni introdotte dal GDPR.
	AZIONE SVOLTA SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> AZIONE OBBLIGATORIA SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
4	Predisposizione Registro dei trattamenti.
	AZIONE SVOLTA SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> AZIONE OBBLIGATORIA SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> AZIONE COSIGLIATA SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
5	Formazione dei soggetti interessati all'attuazione del modello privacy.
	AZIONE SVOLTA SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> AZIONE OBBLIGATORIA SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> AZIONE COSIGLIATA SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
6	Nomina del DATA PROTECTION OFFICER (DPO)
	AZIONE SVOLTA SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> AZIONE OBBLIGATORIA SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> AZIONE COSIGLIATA SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>
7	Valutazione di impatto sulla protezione dei dati personali (Data Protection Impact Assessment DPIA)
	AZIONE SVOLTA SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> AZIONE OBBLIGATORIA SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> AZIONE COSIGLIATA SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>
8	Videosorveglianza
	Per l'installazione di telecamere di videosorveglianza, è fatto divieto che le stesse siano installate e rivolte verso postazioni fisse di lavoro. Le telecamere, qualora, siano installate in zone di passaggio pedonale, veicolare, in zone di carico e scarico e comunque che possano inquadrare seppur sporadicamente il lavoratore dipendente devono essere <u>AUTORIZZATE</u> dall'Ispettorato del lavoro.
	AZIONE SVOLTA SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> AZIONE OBBLIGATORIA SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> AZIONE COSIGLIATA SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>

9	Curriculum Vitae	I candidati che presentano un Curriculum Vitae e che poi non vengono assunti non è necessario che firmino il Documento Privacy. I Curriculum Vitae dei candidati non assunti devono essere obbligatoriamente cestinati.
AZIONE SVOLTA SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> AZIONE OBBLIGATORIA SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>		
10	Dispositivi di lavoro personali	Telefoni cellulari, computer e posta elettronica devono avere Utente e Password di accesso da cambiare ogni 6 mesi.
AZIONE SVOLTA SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> AZIONE OBBLIGATORIA SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>		